COMUNE DI PALAGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

Corso Vittorio Emanuele n.4 - 74019 Palagiano (TA)

www.comune.palagiano.ta.it
mail: amministrazionepalagiano@gmail.com
pec: comunepalagiano.aagg@postecert.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 27-04-2022

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE AGEVOLAZIONI ANNO 2022 E VARIAZIONE DI BILANCIO**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 15:30 col prosieguo, nella biblioteca comunale "Vito Laterza" - 1° piano c.so Lenne n . 41, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Francesco Giuseppe CARUCCI, e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Francesca Perrone.

All'appello nominale risultano:**Lasigna Domenico Pio**	**P**	**Casamassima Maria Immacolata**	**P**
FAVALE Luigi	**P**	**CAFORIO Antonio**	**P**
MANIGLIA Michela	**A**	**Borracci Donato**	**A**
ABBATE Maria	**P**	**MANCINI Francesco**	**A**
FORLEO Rocco	**P**	**PUCCI Francesca**	**A**
CARUCCI Francesco Giuseppe	**P**	**SCALERA Alessandro Salvatore**	**A**
DEL PRETE Vita	**A**	**SERRA Francesco**	**P**
PULIMENO Salvatore Damiano Nunzio	**P**	**GISONNA Gennaro**	**A**
PERNIOLA Erasmo	**P**		

Presenti n. 10 - Assenti n. 7.

Constatato il numero legale degli intervenuti

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta di Consiglio, e invita a deliberare sul punto all'O.D.G. indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio chiede delucidazioni sulle tariffe per studi professionali.

Interviene la dott.ssa Scalera affermando che trattasi di mero refuso materiale

Si propone che la proposta sia emendata come segue:

"Studi professionali nella tabella di cui all'allegato (Tariffe annue utenze non domestiche), viene trasferito dal precedente rigo al rigo successivo: "Banche, istituti di credito e studi professionali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

– ***il comma 652***, ai sensi del quale *"…"… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651*[1] *e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"*

– **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente …";*

[1] Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..."* (lett. f);
    - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
    - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Palagiano, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il deliberazione/determinazione/altro PG. n. 128 del 19/04/2022, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato AGER quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

-il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

-il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto l'articolo 9 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni:

- fabbricati *oltre il* perimetro del centro abitato, così come delimitato dalla D.G. 123/93, previa istanza del contribuente: riduzione del 30%
- le utenze non domestiche che svolgono attività assistenziali, previdenziali, di ricerca, sanitaria, scientifica, didattica, ricettiva, culturali, ricreative, sportive, di religione, con modalità non commerciali, riconducibili alla categoria 1 delle utenze non domestiche, indicata dal D.P.R. n. 158/1999. *(dal 2020)*

il cui costo di €. 15.000,00 viene finanziato con fondi di bilancio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 in data27.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Palagiano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2020-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da AGER, il quale espone un costo complessivo di € 2.824.254,00 *così riparti:*

COSTI FISSI € 734.683,00

COSTI VARIABILI € 2.089.570,00

mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 2.730.818,45, di cui parte fissa € 734.683,00 e parte variabile € 1.996.136,45, la differenza è coperta con fondi bilancio i cui equilibri sono stati già approvati in sede di bilancio con D.C.C. 3/2022;

Ritenuto al fine di adeguare la previsione della Tari nel Bilancio 22-24 prevedendo:

- una variazione in aumento sul Capitolo di Entrata 71, Tari - codice 1.01.01.51.001, di € 27.818,45;
- una variazione in aumento sul Capitolo di Uscita 356, Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - codice 20.02-1.10.01.03.001, di € 27.818,45;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019[2], come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"… i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità …"*;

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve

[2] Art. 6, comma 6, "…"… fino all'approvazione da parte dell'Autorità […], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente …".

essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita secondo le seguenti percentuali:

84% costi fissi a carico delle utenze domestiche;

80% costi variabili a carico delle utenze domestiche

16% costi fissi a carico delle utenze non domestiche;

20% costi variabili a carico delle utenze non domestiche

La differenza tra la diversa distribuzione della percentuale è dovuta alla maggiore incidenza del costo variabile del PEF;

Ritenuto in proposito:

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2022, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra rispettano il limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR[3];
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

[3] L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula:
Tasso di inflazione programmata – coefficiente X_a (coefficiente di recupero di produttività) **+ coefficiente QL_a** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) **+ coefficiente PG_a** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi:
TOTALE _____

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l’emendamento

Visto il verbale dei Revisori del Conto;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

☐ Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

visto l'emendamento sotto riportato
"Studi professionali nella tabella di cui all'allegato (Tariffe annue utenze non domestiche), viene trasferito dal precedente rigo al rigo successivo: "Banche, istituti di credito e studi professionali".
Con voti unanimi dei n. 10 consiglieri presenti l'emendamento è approvato.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Carucci)

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2022 le tariffe TARI come da allegato al presente provvedimento (All. A) per formarne parte integrante e sostanziale;
- di confermare, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
    - fabbricati *oltre il* perimetro del centro abitato, così come delimitato dalla D.G. 123/93, previa istanza del contribuente: riduzione del 30%
    - le utenze non domestiche che svolgono attività assistenziali, previdenziali, di ricerca, sanitaria, scientifica, didattica, ricettiva, culturali, ricreative, sportive, di religione, con modalità non commerciali, riconducibili alla categoria 1 delle utenze non domestiche, indicata dal D.P.R. n. 158/1999. *(dal 2020)*
- di definire le scadenze al 30 giugno, al 30 settembre ad al 2 dicembre;
- di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 23 e ss. del Regolamento comunale TARI ammontano ad euro **15.000,00** la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- Di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente consentono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come da piano finanziario.
- Le tariffe allegate, unitamente ai proventi della raccolta differenziata e al costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, consentono la copertura del costo complessivo del servizio N.U.;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia di Taranto;
- di approvare la seguente variazione di bilancio al fine di adeguare la previsione della Tari nel Bilancio 22-24 prevedendo:
  - una variazione in aumento sul Capitolo di Entrata 71, Tari - codice 1.01.01.51.001, di € 27.818,45;

- una variazione in aumento sul Capitolo di Uscita 356, Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - codice 20.02-1.10.01.03.001, di € 27.818,45;

- di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
- di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo ed alla corretta applicazione delle tariffe e delle disposizioni regolamentari;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, con voti favorevoli n. 9 e n. 1 astenuto (Carucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

ALLEGATO A)

ALLEGATO A) TARIFFE 2022

DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n° comp	TFd	TVd
1	0,85039	103,637716
2	1,065823	236,886209
3	1,156531	296,107761
4	1,235901	370,134702
5	1,247239	458,96703
6 o più	1,201885	577,410135

DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività esercitata (ap)	TFnd	TVnd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,77104	2,558433
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,616832	2,046746
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,079456	3,537034
Stabilimenti balneari	0,599697	1,982785
Esposizioni, autosaloni	0,582563	1,938013
Alberghi senza ristorante	1,456409	4,797062
Case di cura e riposo	1,54208	5,43667
Uffici, agenzie	1,54208	5,052905
Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,822442	2,686355
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,456409	4,797062
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,730556	6,396083
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,959516	3,13408
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,038972	6,683907
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,319335	4,349336
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,559214	5,129658
Attività industriali con capannoni di produzione	0,565429	1,854864
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77104	2,558433
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,825636	19,143477

Mense, birrerie, amburgherie	4,369227	14,327226
Bar, caffè, pasticceria	4,386361	14,391187
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,672938	10,873341
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,573326	24,899952
Discoteche, night club	1,319335	4,349336

Approvato e sottoscritto.

Presidente	Il SEGRETARIO GENERALE
Francesco Giuseppe CARUCCI	Francesca Perrone

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.